

CRISI D'IMPRESA

Il Codice della crisi slitta al 1° settembre 2021

di Massimo Buongiorno

DIGITAL

Seminario di specializzazione

CRISI DI IMPRESA: I COMPITI E LE RESPONSABILITÀ DELL'ORGANO DI CONTROLLO E DEI REVISORI

Scopri di più >

Dopo una settimana di anticipazioni, versioni più o meno definitive e ripensamenti del Governo **è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo del D.L. 23/2020** recante le **misure decise a supporto delle imprese che si trovano in condizioni di difficoltà** derivanti dalle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria in corso.

Tra le altre misure adottate, merita attenzione **l'articolo 5** che **modifica l'[articolo 389 D.Lgs. 14/2019](#)** che prevedeva che il **nuovo Codice della Crisi (CCII) entrasse in vigore dopo 18 mesi dalla pubblicazione in G.U.**, ovvero il **15 agosto 2020**. Ora la **modifica normativa fissa la nuova data di entrata in vigore al 1° settembre 2021**, con uno slittamento di poco più di un anno.

La nuova proroga assorbe quella già prevista dal D.L. 9/2020 che, all'articolo 11, **prorogava l'entrata in vigore del solo obbligo di segnalazione** di una situazione di crisi **al 15 febbraio 2021**.

Lo stesso **[articolo 5 D.L. 23/2020](#)** **mantiene salve le previsioni all'[articolo 389, comma 2, CCII](#)** che **fissavano al 16 marzo 2019 l'entrata in vigore di alcune delle novità previste dal nuovo Codice**, quali **le norme relative ai gruppi di imprese e le modifiche al codice civile**.

Non sono modificate le norme inerenti la disciplina transitoria, per cui le procedure in corso e quelle pendenti alla data del 1° settembre 2021 continueranno ad essere regolate dalla normativa attualmente vigente.

Il Governo, stando a quanto risulta dalla relazione illustrativa, **ha ritenuto che la proroga trovasse motivazione nelle seguenti considerazioni:**

1. **il sistema di allerta è stato concepito per operare in un contesto economico stabile** dove la **crisi** può essere ricondotta a **specifiche situazioni aziendali** e **non ad una situazione generalizzata di difficoltà** quale quella che ragionevolmente dovremo

- affrontare nei prossimi mesi;
2. **il codice si muove nella logica del salvataggio** delle imprese e della loro continuità che **potrebbe diventare difficile nell'ipotesi di una crisi degli investimenti**;
 3. la **scarsa compatibilità tra uno strumento nuovo** ed una **situazione di sofferenza economica** nella quale gli operatori hanno **necessità di percepire una stabilità a livello normativo**.

L'entrata in vigore del Codice è pertanto spostata ad un **periodo nel quale si ritiene che esisteranno le condizioni perché possa operare con concrete possibilità di successo**.

Sul piano operativo, quindi, i **soggetti segnalanti previsti dagli [articoli 14](#) e [15 CCII](#) (sindaci/revisori e creditori pubblici qualificati)** non saranno chiamati a svolgere nessuna attività fino al **1° settembre 2021**.

La proroga però **non riguarda la nomina del revisore per le Srl** che ne hanno obbligo a seguito della modifica dei limiti previsti dall'**[articolo 2477 cod. civ.](#)**, originariamente prevista entro il **16 dicembre 2019** e poi prorogata dall'**articolo 8, comma 6-sexies, L. 8/2020 (Decreto Milleproroghe)** all'approvazione del bilancio 2019.

Tale norma, infatti, rientra nelle modifiche al codice civile che sono già entrate in vigore il 16 marzo 2019.

In questo complesso quadro di scadenza e proroghe si ricorda che **[l'articolo 106 D.L. 18/2020](#) ha previsto la possibilità di approvare il bilancio 2019** entro 180 giorni dalla sua chiusura e quindi **entro il 29 giugno 2020 che viene a costituire la nuova data limite per la nomina del revisore**, assumendo **quali esercizi di riferimento il 2018 e il 2019 per il calcolo dei limiti**.

Ugualmente è già **entrato in vigore il 16 marzo 2020 il nuovo Albo dei Gestori della Crisi**, anche se **attualmente non è operativo** in assenza del decreto del Ministero della Giustizia che dovrebbe regolarlo, **originariamente previsto per il 1° marzo 2020 e poi prorogato al 30 giugno 2020**. **Tale termine non è stato modificato** dall'**[articolo 5 D.L. 23/2020](#)** e quindi è tuttora valido.

[L'articolo 9 D.L. 23/2020](#) ha invece introdotto per i concordati preventivi e gli accordi di ristrutturazione (e, più precisamente, **per tutte le procedure già omologate**) una **proroga di sei mesi per tutti i termini di adempimento scadenti tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021 (comma 1)**.

Per quelle invece **ancora pendenti**, è prevista la possibilità di:

1. presentare **istanza al tribunale per la concessione di un termine al massimo di 90 giorni per presentare un nuovo piano/proposta o un nuovo accordo di ristrutturazione**;
2. **depositare una memoria contenente i nuovi termini di adempimento**, se il debitore **intende modificare solamente questi ultimi**. Il differimento **non può essere superiore a**

sei mesi;

3. richiedere al tribunale una **ulteriore dilazione per un periodo non superiore a novanta giorni** per la **presentazione del piano/proposta e dell'accordo, a seguito** della presentazione di una **domanda "prenotativa"**.

Infine l'[articolo 10](#) **impedisce l'apertura di nuove procedure fallimentari, di liquidazione coatta amministrativa e di amministrazione straordinaria a seguito di ricorsi presentati tra il 9 marzo e il 30 giugno 2020, tranne per quelli su iniziativa del pubblico ministero che richiedono provvedimenti cautelari o conservativi del patrimonio del debitore.**